



FORM-APP
FORMAZIONE IN AZIENDA



SICUREZZA SUL LAVORO:

TUTTE LE NOVITA' DEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI

Relatore: HSE Felicioni Massimiliano



DURANTE L'INCONTRO PARLEREMO DI:

- Le **nuove responsabilità** del datore di lavoro nella gestione della formazione;
- Le **principali modifiche** su durata, modalità e requisiti dei corsi;
- Le nuove regole su **verifiche, obblighi documentali e controlli**;
- Cosa cambia per la formazione di figure chiave (preposti, lavoratori, datori di lavoro);
- Le **tempistiche di adeguamento** e come organizzarsi per tempo.
- Question time



L'ATTESA è FINITA...

Dopo un lungo periodo di attesa e un complesso processo di consultazione tra enti istituzionali e rappresentanze sociali, terminato con notevole ritardo rispetto alla scadenza inizialmente fissata (30 giugno 2022), l'Accordo n. 59/CSR del 17 aprile 2025 relativo alla formazione in materia di sicurezza è stato infine approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome.



Relatore: HSE Felicioni Massimiliano

PERCHE' UN NUOVO ACCORDO?

Questo nuovo Accordo (59/CSR) mira «**unificare, rivedere e aggiornare gli accordi attuativi** in materia di formazione»

L'Accordo sostituisce in maniera sistematica quelli precedenti, integrando e coordinando le disposizioni, Dagli ambienti confinati, alla formazione generale e specifica sui rischi per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, compresa quella destinata a queste figure nelle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili, disciplinati dal Titolo IV del medesimo decreto legislativo.



Relatore: HSE Felicioni Massimiliano

L'impatto culturale del nuovo Accordo sulla formazione per la sicurezza

Il nuovo Accordo segna una **svolta culturale** importante nel mondo della sicurezza sul lavoro. Per la prima volta viene introdotto **l'obbligo formativo anche per il datore di lavoro**, sottolineando il suo ruolo centrale nella pianificazione e gestione della sicurezza.

Allo stesso tempo, si **rafforza la funzione del preposto**, figura chiave nel collegare la parte organizzativa del datore con l'operatività quotidiana dei lavoratori.

Questa nuova impostazione rende la formazione più concreta e aderente alle **reali condizioni di rischio**, promuovendo un approccio maturo e consapevole alla prevenzione.



L'impatto culturale del nuovo Accordo sulla formazione per la sicurezza

La **giurisprudenza recente** conferma l'importanza decisiva della formazione:

- La sola esperienza "sul campo" o la spiegazione verbale non sono sufficienti;
- Manuali o istruzioni scritte non sostituiscono un vero percorso formativo;
- La formazione deve avvenire **prima** che il lavoratore inizi l'attività;

La **manca**za o l'**insufficienza della formazione** è causa diretta e prevedibile di infortuni.



L'Impatto culturale del nuovo Accordo sulla formazione per la sicurezza

In questo senso, la formazione non è solo uno **strumento di tutela**, ma anche una **condizione legale indispensabile** per evitare responsabilità penali.

Il nuovo Accordo insiste su una:

- **formazione su misura,**
- **basata sulla valutazione dei rischi**
- **legata alle mansioni specifiche di ciascun lavoratore.**

L'obiettivo è **ridurre al minimo ogni margine di errore** dovuto a comportamenti inconsapevoli o pratiche scorrette e la **partecipazione attiva e responsabile di tutti i soggetti coinvolti.**



L'Accordo non è immediatamente operativo

È importante chiarire che l'Accordo non produce effetti immediati: **nulla cambia da oggi.**

Affinché entri ufficialmente in vigore, è necessaria la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo la procedura consueta.

A partire da quella data, sarà previsto un periodo transitorio di un anno per permettere il passaggio graduale dalle normative attualmente in vigore (gli Accordi del 2011, 2012 e 2016) al nuovo sistema.

Per quanto riguarda i corsi destinati ai Datori di lavoro – introdotti per la prima volta e oggetto di particolare attenzione – il periodo di transizione sarà esteso a due anni.



Disciplina transitoria

Sebbene l'Accordo entri ufficialmente in vigore a partire dalla **data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**, grazie al **riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti** e alla **definizione di scadenze per il completamento dei nuovi percorsi formativi**, non vengono introdotti obblighi immediati.

Le principali disposizioni transitorie includono:

Corsi basati sulla normativa precedente

Per i **12 mesi successivi** all'entrata in vigore dell'Accordo, sarà ancora possibile frequentare i corsi previsti dagli **accordi precedenti** (Punto 2 dell'Accordo).

Obbligo formativo per i datori di lavoro

Il **nuovo obbligo formativo** rivolto ai datori di lavoro (salvo casi di esonero) dovrà essere **soddisfatto entro 2 anni** dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.



Disciplina transitoria

Aggiornamento per i preposti

A seguito della modifica alla **frequenza dell'aggiornamento**:

1. Se un corso di formazione o aggiornamento è stato svolto **oltre 2 anni prima** dell'entrata in vigore dell'Accordo, il **nuovo aggiornamento** dovrà essere effettuato **entro 1 anno** dalla data di entrata in vigore.
2. In caso contrario, resta valida la **cadenza biennale** calcolata dalla data di conclusione del corso già svolto.

Formazione per ambienti confinati

Il **nuovo corso specifico** per attività in ambienti confinati dovrà essere completato **entro 1 anno** dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Formazione sull'uso di nuove attrezzature

I **3 nuovi corsi** introdotti per le nuove attrezzature dovranno anch'essi essere frequentati **entro 1 anno** dalla data di entrata in vigore.



Struttura dell'Accordo

Parte I – Disposizioni generali

Definisce l'ambito di applicazione, i destinatari e le finalità dell'Accordo.

Parte II – Formazione dei soggetti del sistema di prevenzione

Stabilisce la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione della formazione per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro.

Parte III – Formazione per attrezzature di lavoro

Regola la formazione per l'uso di attrezzature che richiedono una specifica abilitazione.

Parte IV – Requisiti dei soggetti formatori e dei docenti

Indica i criteri per l'accreditamento dei soggetti formatori e le qualifiche richieste ai docenti.

Parte V – Riconoscimento dei crediti formativi

Disciplina il riconoscimento della formazione pregressa e dei crediti formativi acquisiti.

Parte VI – Controllo delle attività formative e monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo

Descrive le modalità di verifica e controllo sull'efficacia della formazione erogata.

Parte VII – Disposizioni transitorie e finali

Contiene le norme transitorie per l'applicazione dell'Accordo e le disposizioni finali.



Struttura dell'Accordo

Allegati dell'Accordo

Allegato I – Standard minimi dei percorsi formativi

Dettaglia i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione.

Allegato II – Requisiti dei soggetti formatori e dei docenti

Specifica i criteri di qualificazione per i formatori e i docenti.

Allegato III – Tabella di riconoscimento dei crediti formativi

Fornisce una tabella per il riconoscimento dei crediti formativi in base alla formazione pregressa.

Allegato IV – Modelli di attestazione della formazione

Presenta i modelli standard per l'attestazione della formazione svolta.



QUALI ACCORDI VENGONO SOSTITUITI?

1. **Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, repertorio atti n. 221/CSR**

Definiva: individuazione della durata e dei contenuti minimi della formazione per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (artt. 34 e 37 D.Lgs. 81/2008).

2. **Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, repertorio atti n. 223/CSR**

Definiva: corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008.

3. **Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, repertorio atti n. 53/CSR**

Definiva: individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché modalità, durata e contenuti minimi della formazione (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008).



4. Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, repertorio atti n. 128/CSR

Definiva: criteri per la formazione dei responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (art. 32, D.Lgs. 81/2008).

5. Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, repertorio atti n. 153/CSR

Definiva: linee applicative degli accordi del 21 dicembre 2011, recanti chiarimenti e indicazioni operative sugli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

NOVITA: Il nuovo ASR del 17 Aprile 2025, ingloba, integra e unifica tutti i citati accordi, ponendosi come un Testo Unico della Formazione.



CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal momento della sua pubblicazione rappresenterà un atto normativo di carattere regolamentare e vincolante.

Accordo che regola in **modo unificato la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, definendo in maniera chiara sia **l'ambito soggettivo** che quello **oggettivo della sua applicazione**.



Relatore: HSE Felicioni Massimiliano

DESTINARI NUOVO ACCORDO

L'Accordo individua i soggetti ai quali si applicano le nuove disposizioni, che corrispondono alle **figure centrali del sistema aziendale di prevenzione e protezione dai rischi**, come indicato dagli articoli 32, 34, 37, 97 e 98 del D.Lgs. 81/2008 e dalle normative specifiche.

In particolare, l'Accordo si rivolge ai seguenti destinatari:

- ☐ **Lavoratori, dirigenti e preposti:** soggetti destinatari della formazione generale e specifica ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008;
- ☐ **Datori di lavoro**, sia in qualità di garanti della formazione dei propri dipendenti, sia in quanto:
- ☐ **Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, se scelgono di svolgerne direttamente i compiti, come previsto dall'art. 34;



DESTINARI NUOVO ACCORDO

- ❑ **Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32):** per i quali la formazione è disciplinata nei contenuti e nei crediti formativi minimi necessari per l'accesso alla funzione;
- ❑ **Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori** nei cantieri temporanei e mobili (art. 98 D.Lgs. n. 81/2008);
- ❑ **Lavoratori, datori di lavoro e autonomi** che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177;
- ❑ **Operatori di attrezzature di lavoro** per cui è prevista una specifica abilitazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.
- ❑ **Datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie** (art. 97 D. Lgs. n. 81/2008)



REGOLAMENTAZIONE PERCORSI FORMATIVI

L'Accordo disciplina e riorganizza tutti i percorsi formativi rendendoli maggiormente chiari, coerenti evitando una disorganizzata erogazione dovuta alla presenza di più accordi e decreti nel corso del tempo (ASR 2011,2012,2013,2016,).

E nello specifico definisce:

- Durata dei corsi (in ore);
- Contenuti minimi standardizzati;
- Modalità di erogazione (in presenza, e-learning, blended, addestramento pratico);
- Modalità di verifica finale dell'apprendimento;
- Obblighi di aggiornamento periodico;
- **Modalità di monitoraggio dell'efficacia formativa;**
- Requisiti minimi dei soggetti formatori e dei docenti;
- Sistemi di controllo e vigilanza da parte delle Regioni, delle Province autonome e degli organi ispettivi.



INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI:

Il nuovo Accordo individua i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, dividendoli in 3 soggetti:

«ISTITUZIONALI»

«ACCREDITATI»

«ALTRI SOGGETTI»



Relatore: HSE Felicioni Massimiliano

ISTITUZIONALI:

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero della difesa;
 - Ministero della salute;
 - Ministero delle imprese e del made in Italy;
 - Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e degli studenti;
 - INAIL;
 - INL;
 - **Formez;**
 - **SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);**
 - **Ordini e i collegi professionali regolamentati secondo le vigenti disposizioni**
- le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, **nei confronti del proprio personale.**



ACCREDITATI:

Sono soggetti formatori “accreditati” i soggetti formatori accreditati in conformità al **modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma.**

Interessante che il decreto richiedere, oltre all’accreditamento regionale, anche un’esperienza in materia di formazione sulla sicurezza **di almeno tre anni opportunamente documentata**, non richiesta però per l’erogazione della formazione ai lavoratori, preposti e dirigenti.

Infatti per la formazione di quest’ultimi (lavoratori, preposti e dirigenti) è «sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo 2 della parte I del presente accordo» (requisiti docente)



ALTRI SOGGETTI:

Sono «Altri soggetti formatori»:

1. I **fondi interprofessionali** di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
2. Gli **Organismi Paritetici** così come individuati dal comma 1 dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;
3. **Le associazioni sindacali dei datori di lavoro** o dei lavoratori comparativamente **più rappresentative** sul piano nazionale, inserite nell'elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo e individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri:
 - a presenza di **sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale**, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
 - la **consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato**;
 - il numero **complessivo dei CCNL sottoscritti**, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione.



ALTRI SOGGETTI:

ATTENZIONE:

Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori di cui ai possono effettuare le attività formative o direttamente o **avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione**.

Quindi non si potrà più esser considerati enti formatori solo attraverso, **partnership, collaborazioni, partecipazioni in società di cooperative**.

Per diretta emanazione: una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Pertanto avere attestati con un infinità di loghi di associazioni e organismi paritetici, non sarà indice di possesso requisiti come soggetto formatore (ne tanto meno di validità di tali corsi)!!!



UN DIVERSO APPROCCIO PER EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE:

Secondo il nuovo ASR , per ciascun corso, il soggetto formatore deve **predisporre un “progetto formativo”**, cioè il documento che descrive **l'intero processo di progettazione**, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa, secondo quanto previsto dallo stesso Accordo.

I dati e le informazioni derivanti dal processo di analisi dei fabbisogni formativi e del contesto costituiscono l'input per il successivo processo di progettazione del percorso formativo che traduce il bisogno formativo in una coerente e pertinente risposta formativa.

«Una analisi del fabbisogno formativo e di contesto carente e lacunoso inevitabilmente condiziona negativamente la qualità del processo di progettazione formativa e in ultima analisi l'efficacia stessa del percorso formativo».



Organizzazione e gestione della formazione

Il nuovo Accordo indica: «L'approccio più idoneo, a garantire ciò, è quello basato sulla gestione di qualità dei processi di produzione della formazione è il PDCA»

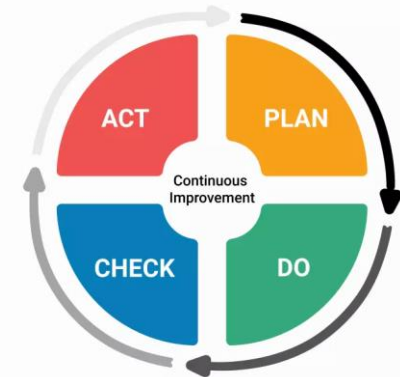
PIANIFICAZIONE (Planning) analisi fabbisogni formativi e di contesto +progettazione

Novità: tale valutazione andrà svolta anche con un'analisi dei rischi presenti nel DVR

REALIZZAZIONE (Do) erogazione

MONITORAGGIO (Check) Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione

RIESAME E ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO (Act) Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento.



Analisi dei fabbisogni formativi e contesto (Planning)

Nel definire i fabbisogni formativi, **il soggetto formatore, INSIEME al datore di lavoro analizza e definisce:**

- **le competenze** richieste **in relazione al ruolo** e **ai profili di responsabilità** relativi alla figura da formare;
- **le competenze in entrata minime** per affrontare il percorso formativo;
- **le competenze possedute dal discente prima** di iniziare il percorso formativo;
- **il gap da colmare** con il percorso formativo, in termini di differenza tra competenze possedute e richieste

Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa:

verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.



Analisi dei fabbisogni formativi e contesto (Planning)

ATTENZIONE:

Come già indicato dal TUS:

comma 4, dell'art.36; comma 1, dell'art.37; comma 13, dell'art.37 stabiliscono che “Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo”. ... pena in caso contrario la non validità di tale formazione



LA PROGETTAZIONE (Realizzazione)

La realizzazione della progettazione formativa dovrà evincersi da un “**documento progettuale**” o “**progetto formativo**” (nell’Accordo si trovano entrambi i termini) che dovrà riportare:

1. le specifiche del percorso formativo, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico:

- gli obiettivi e risultati attesi;
- l'articolazione oraria;
- i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica.

2. le peculiarità di realizzazione (modalità di sviluppo dell’azione formativa in termini metodologici e strumentali):

- la strategia formativa e le metodologie didattiche;
- il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto;
- le azioni di tutoraggio.(l’Accordo pone un particolare accento sul ruolo del tutor)



LA PROGETTAZIONE (Realizzazione)

3. **le specifiche per il controllo e la verifica:** le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (**mediante questionari di gradimento**);

- ✓ Per valutare la qualità percepita dai partecipanti al termine dei corsi di formazione.
- ✓ Raccogliere opinioni dei partecipanti sul corso appena concluso
- ✓ Identificare punti di forza e aree di miglioramento.
- ✓ Fornire dati utili alla valutazione dell'efficacia complessiva della formazione.



LA PROGETTAZIONE (Realizzazione)

Inoltre al termine della formazione si dovrà **verificare e valutare il grado di apprendimento, con verifiche intermedie che finali.**

L'Accordo, in particolare nella Parte IV, Punto 7, stabilisce che la valutazione dell'efficacia della formazione **è parte integrante del processo formativo.**

. L'obiettivo è **verificare e misurare l'effettivo cambiamento** che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l'interiorizzazione di concetti e l'acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all'esercizio del proprio ruolo in aziendale



EROGAZIONE (MONITORAGGIO)

L'erogazione è il momento in cui si sviluppa l'azione formativa e in cui trova concreto compimento l'efficacia formativa.

È necessario che la fase di erogazione sia **presidiata e monitorata osservandone lo sviluppo, rilevando le criticità e le non conformità** che si dovessero manifestare.

Nell'erogazione un ruolo rilevante **è rivestito dal tutor con il suo presidio delle attività e la rilevazione delle criticità**

Normalmente il monitoraggio si basa sulla valutazione di tre livelli:

- Valutazione di gradimento, cioè della qualità percepita dall'utente;
- Valutazione degli apprendimenti;
- Valutazione dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.



RIESAME E ADOZIONE MISURE CORRETIVE

Il **riesame** è un'attività sistematica di **valutazione a posteriori** del processo formativo.

Serve a capire:

- Se gli **obiettivi formativi** sono stati realmente raggiunti.
- Se i **lavoratori hanno applicato** nella pratica quotidiana quanto appreso.
- Se ci sono state **criticità nei contenuti, nella didattica, nei docenti o nell'organizzazione**.

Le Adozione di Misure Correttive possono includere:

- **Revisione dei contenuti formativi** (es. se ritenuti troppo teorici o poco applicabili)
- Cambio o aggiornamento dei docenti
- Aggiunta di sessioni pratiche
- **Modifica della durata o della modalità del corso** (es. passaggio da solo e-learning a blended learning)
- **Traduzione o adattamento del materiale** per lavoratori stranieri



Novità': MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE



MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Il nuovo Accordo del 2025 prevede 4 modalità di erogazione della formazione:

- **in presenza fisica** (aula max 30 discenti)

Cambiamento: Rispetto alle disposizioni attuali, il numero massimo di partecipanti ad ogni corso sarà: **diminuito da 35 a 30**.

Mentre nelle attività pratiche il rapporto **istruttore/allievi dovrà essere di 1:6**, lasciando invariato quanto già previsto dall'Accordo del 22/02/2012 relativo alle attrezzature di lavoro.

- **in videoconferenza sincrona (fad)**
- **in E-learning**
- **in modalità mista (fad –e-learning)**

Ogni discente deve essere collegato all'evento formativo tramite pc o tablet a suo esclusivo uso per la durata del corso. La piattaforma usata dovranno prevedere: ambiente virtuale per la gestione delle modalità di accesso, di verifica delle presenze, di gestione degli interventi dei discenti, delle modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento, della gestione dei materiali didattici, delle modalità di tracciamento, rispetto della normativa Privacy Reg UE 679/2016.



chiarimenti SUI REQUISITI PER LA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA

Lo stesso Accordo fornisce precise indicazioni sulle modalità di erogazione della formazione in “videoconferenza sincrona” e in “E-learning”. Il decreto richiama diverse indicazioni presenti nella norma UNI/PdR 149/2023 (norma tecnica), e avallata da INAIL.

1. Documentazione Progettuale

Progetto del corso ,che deve includere: piano formativo, metodologia, verifiche, requisiti tecnologici, tutoraggio, interazione, funzionalità della piattaforma

Obbligo di conservazione dati

2. Informazioni Iniziali

Informative agli utenti su:

Caratteristiche della piattaforma; Modalità di accesso; Modalità di vigilanza e svolgimento delle verifiche

3. Sicurezza degli Accessi

- Accesso SOLO utenti autorizzati(NO link libero o accesso tramite social login)
- Controllo identità all'ingresso
- Tracciamento e registrazione delle presenze



chiarimenti SUI REQUISITI PER LA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA

4. Presenza e Tracciamento

Tracciamento orari di accesso e uscita

Verifica continua dell'effettiva presenza

Chat d'aula per comunicazioni integrative

Verifica preventiva della compatibilità tecnica

Gestione delle esercitazioni di gruppo tramite breakout rooms o ambienti virtuali separati

Rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati (GDPR)



ATTESTATI DI FORMAZIONE

Al termine di tutti i corsi di formazione (base e aggiornamento), qualora il partecipante abbia frequentato il numero minimo di ore (pari ad almeno il 90% del totale) e superata la verifica finale di apprendimento.

L'attestato che il soggetto formatore dovrà rilasciare deve contenere almeno i seguenti dati:

- a. denominazione del soggetto formatore;
- b. dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, **codice fiscale**);
- c. tipologia di corso con riferimento normativo e durata;
- d. modalità di erogazione del corso;
- e. firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
- f. data e luogo.

Ai sensi del nuovo ASR , gli attestati hanno validità su tutto il territorio nazionale.



IL FASCICOLO DEL CORSO

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore dovrà:

Assicurare la custodia e/o archiviazione (cartacea o elettronica) **del “Fascicolo del corso”**.

Il «fascicolo» o **«insieme di documenti»** deve essere **conservato** presso il soggetto formatore per **almeno 10 anni** e deve contenere:

- ✓ dati anagrafici dei partecipanti;
- ✓ registro presenze dei partecipanti con firme;
- ✓ elenco dei docenti con firme;
- ✓ progetto formativo e programma del corso;
- ✓ verbale di verifica finale



NOTA:

I DL possono organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti (e solo in questi casi, derogando dall'obbligo che il soggetto formatore sia un ente accreditato ;istituzionale; "altri enti")

In tal caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano tutti gli adempimenti organizzativi precedentemente esposti.

Va da se che resta sempre valida la previsione di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione vanno realizzati **previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici** di cui al Decreto **del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 ottobre 2022, n. 171**, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro.

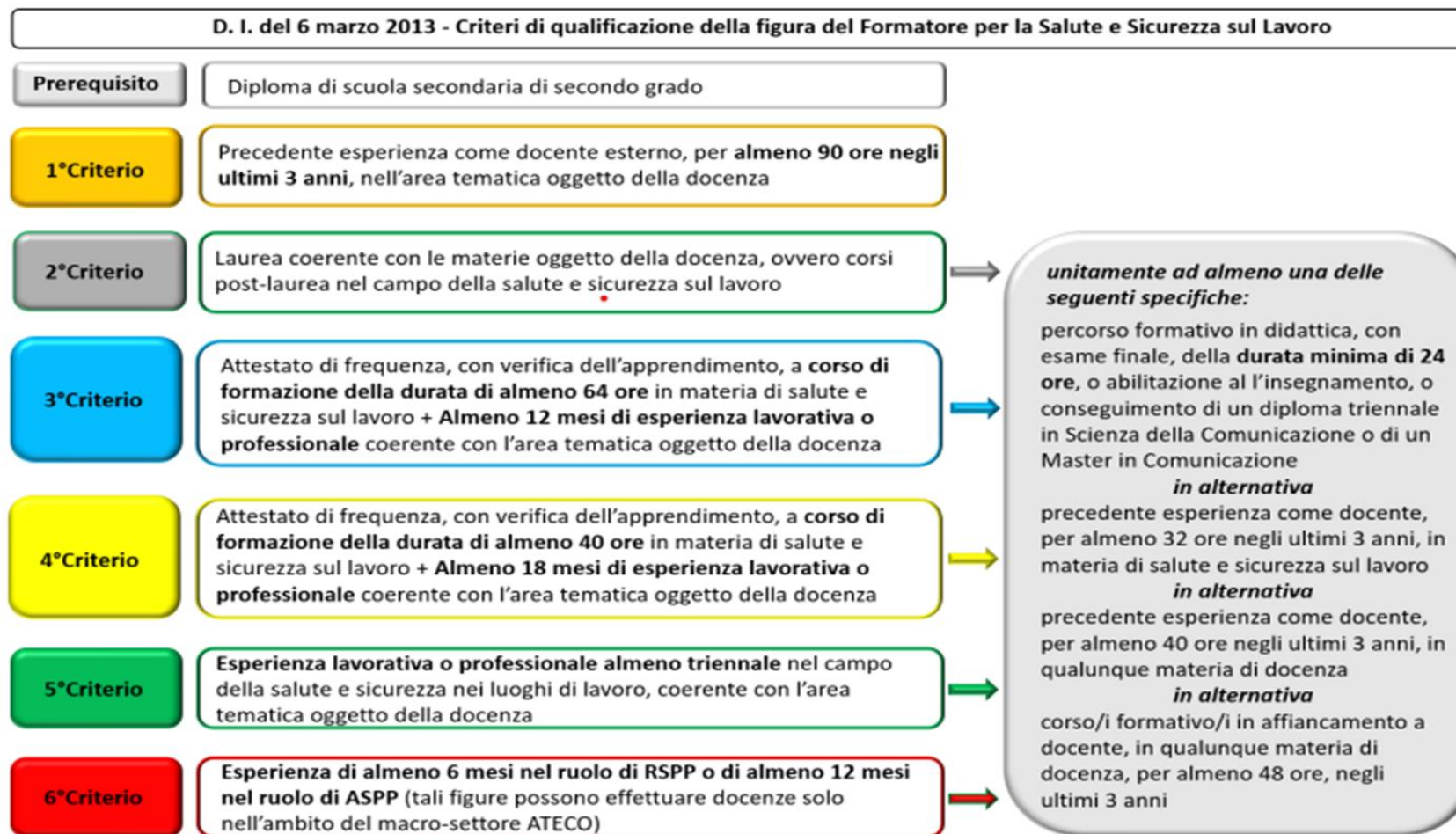
In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Ove presenti e la richiesta di cui al precedente periodo **non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio**, il datore di lavoro **procede autonomamente** alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.



REQUISITI DOCENTI

Il nuovo Accordo sotto questo aspetto richiama il precedente DM ribadendo l'obbligo del possesso dell'abilitazione secondo il DM 6/3/2013



Ulteriori REQUISITI DOCENTI

Inoltre indica i **Requisiti aggiuntivi definiti nella Parte IV dell'Accordo**

Profilo del Docente SSL (Sicurezza sul Lavoro)

- Esperto nelle tematiche oggetto della formazione
- Competenze specifiche nella **formazione degli adulti**
- Conoscenza delle **dinamiche di gruppo e gestione dell'interazione**

Responsabilità nella:

- **Progettazione ed erogazione** delle unità didattiche
- Scelta di **strategie e metodologie didattiche**
- **Predisposizione dei materiali didattici**
- **Modalità di verifica dell'apprendimento**

Focus su Lavoratori Stranieri

- Verifica della **conoscenza della lingua veicolare**

Utilizzo di strumenti compensativi:

- **Mediatori interculturali**
- **Traduttori**
- Obiettivo: **assicurare comprensione** dei contenuti formativi



Inoltre indica i **Requisiti aggiuntivi** definiti nella Parte IV dell'Accordo

Requisiti per Docenti dei Corsi sulle Attrezzature

- **Modulo teorico-tecnico:**
 - Docenti con requisiti generali (Parte I, punto 2)
 - Conoscenza tecnica dell'attrezzatura
- **Modulo pratico:**
 - Docenti con requisiti generali
 - Almeno 3 anni di **esperienza pratica** nell'uso delle attrezzature

I formatori sono tenuti ad aggiornare le proprie competenze **ogni 3 anni per mantenere valida la loro abilitazione**. Tale aggiornamento può essere effettuato attraverso:

- ✓ frequenza, per **almeno 24 ore** complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ✓ un numero minimo di **24 ore di attività di docenza** nell'area tematica di competenza.



Chiarimenti & novita' Percorsi formativi



Relatore: HSE Felicioni Massimiliano

NOVITA' SULLA FORMAZIONE LAVORATORI

La formazione generale e specifica **rimane sostanzialmente invariata**: durate minime di 4 ore per la **formazione generale** (credito permanente)

+ 4 ore Rischio Basso, 8 ore Rischio Medio o 12 ore Rischio Alto, **per la formazione specifica**.

- Anche per i corsi di aggiornamento non vi sono variazioni, rimanendo invariata la periodicità quinquennale con **durata minima pari a 6 ore per ogni livello di rischio**
- La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio.
- Il test dovrà avere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative
- L'esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette

La determinazione del livello di rischio e durata del corso resta il codice **ATECO 2007** a cui appartiene l'azienda, **integrato con gli aggiornamenti 2025**.

Novità: il nuovo Accordo individua i soggetti **formatori "autorizzati"** a erogare la formazione dei lavoratori, mentre l'Accordo del 2011 non forniva indicazioni in merito, consentendo a "chiunque" di organizzare la formazione.



TABELLA SINOTTICA	CORSO BASE 				AGGIORNAMENTO 				
		Presenza	VCS	E-learning		Scadenza	Presenza	VCS	E-learning
Formazione Generale Lavoratori	4	Sì	Sì	Sì	CREDITO PERMANENTE				
Formazione specifica rischio basso	4	Sì	Sì	Sì	6	5 anni	SI		
Formazione specifica rischio medio	8	Sì	Sì	No	6	5 anni			
Formazione specifica rischio alto	12	Sì	Sì	No	6	5 anni			



ATTENZIONE !!!

Il nuovo accordo non ASE del 17 Aprile 2025 non contiene **PIU'** i riferimenti sulla **tempistica massima entro cui erogare tale formazione ai Lavoratori**

Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 **prevedeva** che il percorso formativo di un Lavoratore fosse completato **“entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”**.

L' Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 non autorizzava in alcun modo il datore di lavoro ad adibire il lavoratore a mansioni senza che questi avesse ricevuto un'adeguata formazione(*come ribadito anche dalla Cassazione*)

L'articolo 37, comma 4 del D.Lgs. 81/08 è sempre stato chiaro su questo punto: la formazione del lavoratore deve **precedere l'inizio dell'attività lavorativa**, soprattutto **in presenza di rischi specifici** (D.Lgs. 81/08, art. 37, c. 4).

Il termine dei 60 giorni, dunque, rappresentava una **scadenza massima per completare l'intero percorso formativo, ma non giustificava** in alcun modo l'impiego del lavoratore in attività che potenzialmente lo esponevano a rischi senza una formazione preventiva adeguata



IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI DEL 17/04/2025

...chiarisce questo aspetto che nel corso degli anni è stato oggetto di personali interpretazioni che hanno dato luogo anche a responsabilità amministrative e penali per il DL.

Il nuovo testo infatti non riporta più la previsione dei 60 giorni.

COSA SIGNIFICA?: significa che la formazione **deve avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni.**

E pertanto **nessun lavoratore può iniziare un'attività** ed essere esposto a rischi **senza prima aver ricevuto le necessarie conoscenze per affrontarli in modo sicuro.**

Ritorniamo al concetto di Prevenzione che si ottiene con azioni di **Ante e Intra assunzione....ma mai Post!**



Formazione dei Preposti

Il corso integrativo per preposti è accessibile previa frequentazione della formazione generale e specifica per lavoratori.

NOVITA':

- Il corso per preposti dovrà sviluppare i contenuti in quattro moduli per una **durata minima di 12 ore** (nel precedente Accordo del 21/12/11 le ore minime di formazione sono 8) con verifica apprendimento mediante test o colloquio.
 - No in modalità e-learning
- La formazione di aggiornamento per i preposti dovrà essere svolta con **periodicità biennale**, come previsto dalla Legge 215/2021, **con una durata minima pari a 6 ore**.

Formazione pregressa:

I preposti che hanno svolto il corso base o l'ultimo corso di aggiornamento da più di 2 anni, devono svolgere il corso di **aggiornamento entro 12** mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni.



TABELLA SINOTTICA	CORSO BASE				AGGIORNAMENTO				
		Presenza	VCS	E-learning		Scadenza	Presenza	VCS	E-learning
Formazione Preposti	12	Sì	Sì	No	6	2 anni	Sì	Sì	No

Formazione dei Dirigenti

- Secondo quanto previsto dal nuovo Accordo sulla formazione, il corso di formazione per dirigenti passa **dalle attuali 16 ore a 12 ore.**

Se il dirigente appartiene a un'impresa che opera nei cantieri temporanei e mobili è previsto un **modulo aggiuntivo "cantieri" di 6 ore** ai fini di soddisfare quanto previsto dall'art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08.

- La formazione per dirigenti, sia base che di aggiornamento, può essere svolta in modalità e-learning
- L'aggiornamento di tale formazione ha cadenza quinquennale e della durata minima di ore 6

TABELLA SINOTTICA	CORSO BASE				AGGIORNAMENTO				
		Presenza	VCS	E-learning		Scadenza	Presenza	VCS	E-learning
Formazione Dirigenti	12	Sì	Sì	Sì	6	5 anni	Sì	Sì	Sì



Formazione del Datore di Lavoro

Il nuovo accordo introduce una **NOVITA'**:

il corso di formazione per i datori di lavoro con durata di 16 ore

È suddiviso in due moduli.

- uno di carattere giuridico normativo,
- l'altro di organizzazione e gestione della SSL.

- Per i datori di lavoro di **imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili** si dovrà aggiungere il modulo aggiuntivo **“cantieri” di 6 ore.**

- I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 2 anni dall'entrata in vigore del nuovo Accordo 2025.

TABELLA SINOTTICA	CORSO BASE				AGGIORNAMENTO				
	DURATA	Presenza	VCS	E-learning	DURATA	Scadenza	Presenza	VCS	E-learning
Formazione Datori di lavoro	16	Sì	Sì	Sì	6	5 anni	Sì	Sì	Sì



Formazione del Datore di Lavoro che Svolge Direttamente i Compiti di Prevenzione e Protezione dai Rischi (DL SPP)

- Il datore di lavoro, **dopo aver frequentato il corso per datore di lavoro di ORE 16** dovrà seguire un **modulo comune di 8 ore**. (Tale formazione prevedrà un'esercitazione con la predisposizione di un DVR riferito al settore ATECO valido per il settore in cui opera la sua impresa).
- INOLTRE SE IL DL-RSPP svolge un'attività nei seguenti settori, dovrà svolgere seguenti moduli formativi:

Modulo integrativo 1: A – Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore)

Modulo integrativo 2: A – Pesca (12 ore)

Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore)

Modulo integrativo 4: C – Chimico – Petrolchimico (16 ore)



Non è prevista la possibilità di erogare la **formazione base** del DL SPP in modalità e-learning.

TABELLA SINOTTICA	CORSO BASE				AGGIORNAMENTO				
	DURATA	Presenza	VCS	E-learning	DURATA	Scadenza	Presenza	VCS	E-learning
Formazione Datori di lavoro	16	Sì	Sì	Sì	6	5 anni	Sì	Sì	Sì
Formazione DDL RSPP Modulo Base*	8	SI	SI	NO	8	5 ANNI	SI	SI	NO
+ Modulo 1 Agricoltura (16 ore)		SI	SI	NO					
Modulo 2 Pesca (12 ore)		SI	SI	NO					
Modulo 3 Costruzioni (16 ore)		SI	SI	NO					
Modulo 4 Chimico (16 ore)		SI	SI	NO					



Formazione per RSPP e ASPP

- Non ci sono grandi differenze rispetto ai contenuti dell'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per gli RSPP e ASPP.
- Rimane **la struttura con 3 moduli: A e B valido per tutti, C necessario per i responsabili**, ma ci sono alcune novità:

1° Il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 specifica **che l'assenza nei limiti di 10 anni**, della regolare frequenza dei corsi di aggiornamento:

- non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti, anche se il ruolo non può essere esercitato fino a quando non si effettueranno le ore previste di aggiornamento .
- Tale previsione si applica anche ai DL-RSPP

Gli **RSPP, ASPP, COORDINATORI**, devono passati i 5 anni dall'abilitazione al loro incarico dimostrare a ogni affidamento di incarico di aver svolto nel quinquennio le ore previste di aggiornamento per il mantenimento dei requisiti.



Formazione per RSPP e ASPP

2° NOVITA':

Nuovo modulo specializzazione. Il precedente modulo BSP1 Agricoltura, pesca e silvicoltura è stato suddiviso in 2 moduli separati:

- ✓ **BSP1 Agricoltura**
- ✓ **BSP2 Pesca**

TABELLA SINOTTICA	CORSO BASE				AGGIORNAMENTO				
	Durata	Presenza	VCS	E-learning	Durata	Scadenza	Presenza	VCS	E-learning
Formazione RSPP Modulo A	28	SI	SI	SI					
Formazione RSPP Modulo B	48	SI	SI	MO	20 ASPP 40 RSPP	5 anni	Sì	Sì	Sì
Modulo BSP1 Agricoltura	16	SI	SI	NO					
Modulo BSP2 Pesca	12	SI	SI	NO					
Modulo BSP3 Costruzioni	16	SI	SI	NO					
Modulo BSP4 Sanità	12	SI	SI	NO					
Modulo BSP5 Chimico	16	SI	SI	NO					
Formazione RSPP Modulo	24	SI	SI	NO					
Formazione CSE/CSP	120	SI	SI	SOLO MODULO GIURIDICO	40	5 anni	SI	SI	SI



Formazione in Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati

Viene finalmente normato con una chiara definizione dei criteri, il **corso per la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati**.

Il corso per addetti ad attività in spazi confinati ha una durata minima di 12 ore e si compone :

1. modulo giuridico-tecnico di 4 ore
2. parte pratica di 8 ore.

Parte pratica prevedere i seguenti contenuti minimi :

- Le procedure da attuare in caso di emergenza
- Simulazione sull'uso dei dispositivi e strumentazione :
 - ✓ DPI (dispositivi di protezione individuali)
 - ✓ APVR (Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie): utilizzo, tipologia, filtri
 - ✓ Imbracature di sicurezza, tripode, rilevatori di gas, misuratori di esplosività
- Sistemi di segnalazione e comunicazione



Formazione in Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati

Per l'aggiornamento si prevede una periodicità **quinquennale** con durata minima di 4 ore da svolgere esclusivamente in presenza.

La formazione pregressa per addetti ai lavori in spazi confinati già svolta è **riconosciuta** se i contenuti dei corsi già svolti siano conformi a quelli previsti nel nuovo Accordo.

In caso contrario entro 12 mesi entrata in vigore nuovo ASR, si dovrà provvedere alla formazione

ATTENZIONE: i requisiti dei docenti per i corsi Spazi Confinati, dovranno prevedere oltre a quelli di base anche, documentata esperienza professionale pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambienti confinati o sospetto di inquinamento.

TABELLA SINOTTICA	CORSO BASE				AGGIORNAMENTO				
	Durata	Presenza	VCS	E-learning	Durata	Scadenza	Presenza	VCS	E-learning
Formazione Spazi Confinati	12	SI	NO	NO	45 anni	SI	NO	NO	NO



Formazione per l'Abilitazione degli Operatori per le Attrezzature

(Art. 73, Comma 5, del D. Lgs. 81/2008)

Per i corsi relativi all'uso delle attrezzature di lavoro non vi sono rilevanti variazioni nei contenuti e durata.

NOVITA': nuovi corsi di formazione teorico-pratico per l'abilitazione alla conduzione delle seguenti attrezzature:

Macchina agricola raccoglifrutta (CRF) di 8 ore :

modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)

Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) di 8 ore:

modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)

Carriponte di ore 10 o 11:

modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (6 ore) per comando pensile o radiocomando

modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (6 ore) 7 ore parte pratica per carroponte pensile con comando in cabina.



Formazione per l'Abilitazione degli Operatori per le Attrezzature

ATTENZIONE: L'accordo ribadisce che la formazione per utilizzo delle attrezzature, non sostituisce gli obblighi previsti dall'Art 36 e 37 del D.Lgs 81/2008, ovvero quelli di informazione, formazione e addestramento.

L'aggiornamento della formazione rimane con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore inerenti alla parte pratica. **SOLO IN PRESENZA**

TABELLA SINOTTICA	CORSO				AGGIORNAMENTO				
	Durata	Presenza	VCS	E-learning	Durata	Scadenza	Presenza	VCS	E-learning
Abilitazione degli Operatori per le Attrezzature									
Macchina agricola raccoglifrutta (CRF)	8 (4+4)	SI	NO	NO	4	5 anni	SI	NO	NO
Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)									
comando pensile o radiocomando	10(4+6)	SI	NO	NO	4	5 anni	SI	NO	NO
carroponte pensile con comando in cabina	11 (4+7)								



Svolgimento della Verifica degli Apprendimenti

Il nuovo Accordo prevede che, per i corsi base relativi ai lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro, il test finale di **apprendimento sia costituito da almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative e che si dovrà dare almeno il 70% di risposte esatte.**

- In alternativa al test si può effettuare un colloquio al fine di verificare l'apprendimento.

-Per i corsi di aggiornamento, il test finale dovrà invece comprendere **almeno 10 domande**, con almeno tre risposte alternative e si dovrà dare **almeno il 70% di risposte esatte.**

Per gli altri corsi previsti dall'ASR (RSPP, DL SPP, spazi confinati, attrezzature), il nuovo Accordo individua le modalità di verifica che in base alla tipologia di corso prevedranno: simulazioni, prove pratiche, colloqui.



Attività di Monitoraggio e Controllo

L'art. 37 comma 2 lettera b-bis del D. Lgs. n. 81/2008, indica che il datore di lavoro assicura:

«**il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione**, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»

NOVITA': Il nuovo accordo non indica le modalità di monitoraggio e controllo della formazione ma indica nella parte VI indica : “[...] **gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell’ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa**”.

Pertanto si attende ulteriori atti legislativi, forse in fase di pubblicazione del decreto o successivamente entro i termini di entrata in vigore per definire tali attività di monitoraggio e controllo.



Valutazione dell'Efficacia Formativa

Il nuovo accorso ribadisce tale importanza In quanto diretta a “**verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti**” - che produce un effetto diretto “sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale”

Tale valutazione dovrà avvenire **nel logo di lavoro, attraverso:**

Svolgimento di test o prove pratiche per accertare l'acquisizione delle competenze previste.

Follow-up a distanza di 6-12 mesi: per valutare l'applicazione pratica delle competenze acquisite e l'effettivo cambiamento nei comportamenti lavorativi



Valutazione dell'Efficacia Formativa

Questa valutazione mira a determinare se la formazione ha avuto un impatto reale sulle competenze e sui comportamenti dei lavoratori.

Gli strumenti utilizzati possono includere:

- ✓ **Analisi degli infortuni**
- ✓ **Questionari di follow-up**
- ✓ **Checklist di osservazione**

“il check diventa, nel contempo, strumento di valutazione dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa e strumento di controllo da parte dei soggetti della prevenzione aziendale”

Questa doppia valutazione—**immediata e a medio termine**—garantisce un monitoraggio continuo dell'efficacia della formazione e permette di apportare eventuali correttivi per migliorarne l'impatto.



Implicazioni per le Aziende

Le aziende dovranno dotarsi ove non presente di strumenti per:

- ✓ **Documentare** tutte le fasi della formazione, inclusi i risultati delle valutazioni dell'efficacia.
- ✓ **Integrare** la valutazione dell'efficacia nel processo formativo, assicurando che non sia un'attività separata ma parte integrante della formazione.
- ✓ **Utilizzare** i risultati delle valutazioni per migliorare continuamente i programmi formativi e adattarli alle esigenze specifiche dei lavoratori.



Riconoscimento dei Crediti Formativi

(parte V e allegato III, parte VII)

La regolamentazione del **riconoscimento dei crediti formativi riportati** nella tabella (Allegato III), ha valore vincolante, **sono elencati i crediti riconosciuti sia per quanto riguarda i percorsi formativi già seguiti** in base agli accordi precedenti (ora abrogati), sia **per la formazione già effettuata nell'ambito del nuovo** Accordo, nel caso in cui il lavoratore assuma un ruolo diverso.

L'obiettivo è, anche in questo caso, quello di **evitare duplicazioni inutili dei percorsi formativi**.

.



Riconoscimento dei Crediti Formativi

(parte V e allegato III, parte VII)

La tabella specifica, per ciascun ruolo,

- se si ha diritto a un **esonero totale**,
- a un **esonero parziale**,
- oppure se sussiste **l'obbligo di frequenza**,

sia in riferimento alla **formazione iniziale** che all'**aggiornamento periodico**.

Le modalità per riconoscere la **formazione pregressa** nel caso di **continuazione del medesimo ruolo**, invece, sono disciplinate nella Parte VII, punto 2 (disposizioni transitorie), sempre con l'intento di evitare **ripetizioni inutili** dei contenuti formativi già acquisiti

.



FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		RLS	DL	LAVORATORE Formazione Generale	LAVORATORE Formazione Specifica	DIRIGENTE	PREPOSTO
RSPP (Modulo A + B + C)	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
ASPP Formazione Modulo A + B	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
DL-RSPP	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
DL	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	FREQUENZA	/	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
RLS	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	/	FREQUENZA	TOTALE	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE
LAVORATORE Formazione Generale	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	/	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione Specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	/	/	FREQUENZA	FREQUENZA
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	/	TOTALE*
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/

Controllo Attività Formative e Monitoraggio

Il nuovo accordo fa comprendere che la futura attività di **vigilanza ispettiva** si estende non solo ai soggetti obbligati a ricevere la formazione (**cioè i datori di lavoro**), ma anche a **coloro che la erogano**, ossia gli **enti e i professionisti della formazione**.

«gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell'ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa»

Per questo motivo, risulta fondamentale che tutta la **documentazione relativa ai corsi di formazione** – a tutela del datore di lavoro, anche in considerazione della sua **responsabilità penale** – sia redatta in modo da dimostrare chiaramente che il percorso formativo, sotto tutti gli aspetti (contenutistico, procedurale e documentale), **è conforme alle prescrizioni dell'Accordo** e ne evidenzia **l'efficacia complessiva**.



RIFLESSIONI

Il **Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025** ha introdotto molte novità importanti per l'organizzazione e la qualità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma **ci sono ancora alcuni punti che restano poco chiari, non completamente definiti o che potrebbero generare dubbi interpretativi**

AD ESEMPIO:

Decorrenza effettiva e validità dei corsi precedenti

- **Non è del tutto chiaro** come debbano essere gestiti i corsi svolti **prima dell'entrata in vigore dell'Accordo**: in particolare, in che misura siano riconosciuti come validi secondo i nuovi requisiti (es. durata, contenuti, modalità).
- Manca una **disciplina transitoria dettagliata, che chiarisca fino a quando si possano utilizzare i vecchi programmi o attestati.**

Riconoscimento reciproco tra enti di formazione

- Il nuovo Accordo **non chiarisce espressamente** le regole per il **riconoscimento automatico** della formazione erogata da un ente diverso da quello di aggiornamento.



RIFLESSIONI

Requisiti e modalità dell'aggiornamento quinquennale

- Nonostante si ribadisca l'obbligo dell'**aggiornamento entro 5 anni, non sempre è chiaro:**
 - ✓ se l'aggiornamento possa essere **frazionato in moduli brevi**;
 - ✓ **se si possano sommare** corsi diversi per raggiungere le ore richieste;
 - ✓ **quali contenuti siano obbligatori per l'aggiornamento.**

Formazione in e-learning per i preposti

- ✓ Sebbene siano fornite indicazioni sull'e-learning, **permane ambiguità** sul fatto che i **preposti** possano o meno svolgere parte della formazione (o aggiornamento) in modalità a distanza.
- ✓ In alcuni passaggi si parla di "solo in presenza", in altri si apre alla possibilità della videoconferenza sincrona.

Ruolo e qualifica del "responsabile della progettazione"

- **Viene introdotta la figura del responsabile della progettazione formativa, ma non sono chiariti i requisiti minimi,** le sue competenze certificate o chi può effettivamente ricoprire tale ruolo.



RIFLESSIONI

Standardizzazione dei questionari di gradimento e verifica efficacia

- Il decreto introduce strumenti obbligatori (es. questionario di gradimento, valutazione post-formazione), ma **non fornisce modelli ufficiali** o linee guida standardizzate.
- Ogni ente o azienda dovrà quindi strutturarli autonomamente, con margini di soggettività.

Trattamento della formazione dei lavoratori stranieri

- È previsto l'uso di mediatori o traduttori, ma **mancano indicazioni operative** su:
 - ✓ chi deve fornirli;
 - ✓ in quali casi sono obbligatori;
 - ✓ come documentare la comprensione linguistica.



CONCLUSIONI:

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta un **passo avanti significativo** nel consolidamento di un sistema formativo più **rigoroso, tracciabile** e **orientato all'efficacia reale** in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

il nuovo Accordo pone solide basi per una formazione più efficace e consapevole, ma **richiederà impegno, collaborazione** e **adattamento da parte di formatori, aziende e consulenti per tradurre in pratica i suoi principi.**

La sua reale efficacia dipenderà **non solo dal rispetto formale delle nuove regole**, ma dalla capacità di **trasformare la formazione in un reale strumento di cultura della sicurezza.**



GRAZIE
PER L'ATTENZIONE!

«La sicurezza è una missione, non una formalità»

– Giorgio Napolitano - 2008



CONTATTI

SEDE LEGALE AMMINISTRATIVA

Via Carlo Marx, 95 - Carpi (MO) - 41012

www.form-app.it

contatti@form-app.it

